

sentenza
16 novembre 2007
n. 6366

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 4225 del 2004 proposto da
SOGEPE s.r.l.

con sede in Milano, in persona dell'A.U. signor Delio Sassi, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Fumagalli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, piazza Duse 3

c o n t r o

COMUNE di MASATE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Bassani, Pietro Ferraris e Cristina Bassani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via privata Maria Teresa 8

notificato a

REGIONE LOMBARDIA, in persona del presidente della Giunta regionale *pro tempore*, Roberto Formigoni, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Fidani, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale in Milano, via Pola 14

nonché a

- PROVINCIA di MILANO, non costituita in giudizio
- GARIBOLDI Gianrino, non costituito in giudizio

per l'annullamento

della variante di piano regolatore approvata con deliberazione di consiglio comunale 23 aprile 2004 n. 14 e di ogni atto presupposto e connesso, compresa la determinazione 14 novembre 2003 n. 19319 della Direzione generale Territorio e Urbanistica della Regione.

Visto il ricorso, notificato tra il 17 e il 22 settembre, depositato il 30 settembre 2004;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e del Comune;

Viste le memorie delle parti;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 14 novembre 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Enrico Murtula (per delega dell'avv. Fumagalli), l'avv. Giovanni Roggero (per delega dell'avv. Mario Bassani) e l'avv. Fidani;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in esame la ricorrente impugnava una variante al piano regolatore (approvata con deliberazione del consiglio comunale 23 aprile 2004 n. 14) nella parte in cui localizzava una nuova zona industriale su area, già classificata come agricola, posta nelle vicinanze della Cascina "Cappelletta" e di terreni di proprietà della ricorrente, situati in fregio alla via Roma.

Impugnava altresì, all'occorrenza, il decreto 14 novembre 2003 n. 19319 della Direzione generale Territorio e Urbanistica, con cui la Regione aveva disposto di trasmettere all'Amministrazione provinciale, per la verifica di

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 4225/04
reg. ric.

compatibilità col PTCP (piano territoriale di coordinamento provinciale), gli strumenti urbanistici dei comuni della Provincia per i quali il procedimento di approvazione, alla data di entrata in vigore del PTCP, non fosse ancora concluso.

Nel corso del processo la Provincia – che sulla variante aveva emesso parere negativo, rilevandone l'incompatibilità con il PTCP – ha chiesto alla Regione la nomina di un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti necessari ad adeguare la variante al PTCP.

Con decreto 8 ottobre 2005 il Commissario *ad acta* nominato dalla Regione ha adeguato la variante agli aspetti di carattere sovracomunale del PTCP riconducendo alle precedenti destinazioni urbanistiche le aree destinate a zona industriale e a viabilità.

Il Comune, con determinazione 24 novembre 2005 n. 94 del Responsabile del Settore Ambiente e Territorio, ha dato seguito al decreto del Commissario *ad acta* decidendo di ristabilire validità e vigenza del PRG antecedente alla variante.

In conseguenza di ciò la ricorrente, dato atto che è venuto meno l'interesse alla decisione, ha chiesto, con atto 4 aprile 2007, che il ricorso sia dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna del Comune alle spese di causa in base al principio della soccombenza virtuale.

2. La Regione difende il proprio operato per quanto di sua pertinenza, e cioè sia relativamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici alla Provincia (essendo venuta meno, con l'entrata in vigore del PTCP, la competenza regionale al riguardo), sia relativamente all'intervento sostitutivo realizzato, su richiesta della Provincia, tramite commissario *ad acta*.

Il Comune nega la sussistenza dei presupposti per la condanna alle spese, sul duplice rilievo che l'interesse alla decisione sarebbe venuto meno per effetto di una determinazione - assunta da organi regionali - che ha mutato l'assetto urbanistico in contestazione, e che la soccombenza virtuale presupporrebbe un accertamento della fondatezza del ricorso allo stato non più possibile.

3. Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere non esclude affatto la regolazione delle spese di causa secondo il criterio della soccombenza virtuale, il quale richiede soltanto una sommaria delibazione volta ad individuare quale dei contendenti potesse, in origine, avere ragione (cfr. Cons. Stato VI, 20.9.05 n. 4870).

Nel caso in esame è sufficiente rilevare che il ripristino dell'assetto urbanistico originario, modificato con la contestata variante, è dovuto ad una determinazione del commissario *ad acta* - cui il Comune si è adeguato - che ha rilevato l'incompatibilità con il PTCP dell'insediamento produttivo previsto dalla variante stessa, stante l'interesse paesistico dell'area, caratterizzata da un tessuto agrario non frammentato e ben conservato.

Poiché la ricorrente aveva denunciato detta incompatibilità - peraltro già eccepita dalla Provincia in sede di formazione della variante - con il terzo motivo di ricorso, è ragionevole supporre la fondatezza del ricorso quanto meno sotto questo profilo.

Ciò giustifica, nel dare atto della cessata materia del contendere, la condanna del Comune alla rifusione delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Comune alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore della ricorrente nella complessiva somma di € 3.000,00 (Euro tremila), oltre IVA e CPA. Compensa le spese tra la ricorrente e la Regione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 novembre 2007, con l'intervento dei magistrati:

| | | |
|-------------|--------------|------------------------|
| Mario | Arosio | presidente |
| Carmin | Spadavecchia | consigliere, estensore |
| Alessio | Liberati | referendario |
| L'estensore | | Il presidente |